



TRIBUNALE DI SCIACCA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/11/24 ,
visti gli atti e i documenti della presente procedura esecutiva;
visti in particolare i tentativi di vendita esperiti dal professionista delegato;
viste le attività di vendita compiute dal dott. Turturici Mario;
rilevato che in udienza il creditore procedente ha insistito per l'esperimento di un ulteriore tentativo di vendita, avendo altresì depositato l'avviso al comproprietario relativamente al lotto 3;
ritenuto opportuno tenuto conto dell'ultimo prezzo base d'asta raggiunto dai tre lotti oggetto della presente procedura esecutiva, che il professionista delegato proceda ad effettuare – in ragione della delega delle operazioni di vendita ricevuta – un ulteriore tentativo di vendita, con un ribasso dell'ultimo prezzo base del 10% con le medesime modalità telematiche;
ritenuto, altresì, necessario liquidare in favore del professionista delegato un ulteriore fondo per coprire le spese necessarie per l'ulteriore tentativo di vendita, che dovrà essere esperito, in ragione del presente provvedimento, e per le necessarie attività di pubblicità;

p.q.m.

dispone che il professionista delegato proceda all'esperimento di un ulteriore tentativo di vendita, operando un ribasso del 10% rispetto all'ultimo prezzo di base d'asta dei tre lotti staggiti, invitando il professionista delegato a rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione in caso di esito infruttuoso anche del suddetto ulteriore tentativo di vendita, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni sulla prosecuzione della procedura;
liquida in favore del professionista delegato, Dott. Mario Turturici, € 1.000,00 quale ulteriore fondo spese comprensivo anche delle spese di pubblicità, da corrispondersi al Delegato da parte del creditore procedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e salvo eventuali sospensioni per provvedimento del Tribunale;
si avverte altresì il creditore procedente che il mancato versamento nel rispetto del termine assegnato sarà considerata come inattività ai sensi dell'articolo 630 c.p.c. e in caso di preclusione alla pubblicazione dell'avviso di vendita nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 631 bis c.p.c.;
dispone, infine, che il professionista delegato, in caso di mancato versamento del fondo spese, rimetta immediatamente gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti conseguenti;

RINVIA all'udienza del 21/4/2026 per la verifica dell'esito della vendita, prevedendo che la stessa venga sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al professionista delegato alla vendita.

Sciacca, 07/12/2025

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Veronica Messina

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®